



COMUNE DI SCIACCA

nella qualità di Ente capofila del Distretto Socio Sanitario DSS/7,

CHIARIMENTI N.4

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI FIGURE PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2020-DISTRETTO SS/7".

CIG A03853FC27

CUP E61H21000080001

DOMANDA

1. Con riferimento al chiarimento con il quale Codesto Ente ha precisato che La sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice per il tramite del proprio medico competente i cui oneri resteranno a carico di codesta Amministrazione, si chiede di confermare che anche gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria rimarranno a carico del Comune.

2. Con riferimento al chiarimento in materia di privacy con il quale è stato precisato che "L'agenzia per il Lavoro, in qualità di datore di lavoro, avrà l'onere di designare i lavoratori quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali di titolarità del Comune di Sciacca, sulla base delle istruzioni dettagliate che il Comune di Sciacca fornirà all'Agenzia stessa. Pertanto la società di somministrazione risponderà dell'effettivo e corretto conferimento ai prestatori delle istruzioni di trattamento" si ribadisce nuovamente che dovrà essere il Comune di Sciacca quale Titolare del Trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali, non avendo l'agenzia aggiudicataria alcun tipo di controllo sui lavoratori e quindi sui dati stessi che vengono trattati. Ciò in considerazione che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell'Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice in cui si inserisce nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di quest'ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).

RISPOSTA

1. Si conferma che gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria rimarranno a carico del Comune.

2. Con riferimento al chiarimento in materia di privacy si conferma che sarà Comune di Sciacca a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali.

DOMANDA

Sul Disciplinare in merito alla Garanzia provvisoria viene riportato l'importo del 2% del valore complessivo dell'appalto ovvero di 9.555,65? Trattasi di refuso? In quanto il 2 % dell'importo complessivo dell'appalto dovrebbe corrispondere a 8.955,66 ?

RISPOSTA

Si conferma che per la GARANZIA PROVVISORIA è stato riportato un importo errato. Infatti il 2% del valore complessivo dell'appalto pari a 447.782,40 corrisponde ad un importo di €. 8.955,65 anziché 9.555,65.

DOMANDA

Con riferimento al punto 1.1 DELLA "Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e nel dettaglio "Aver stipulato nell'ultimo triennio contratti aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, in corso o completato, svolti regolarmente (di durata almeno annuale) nei confronti di enti pubblici" Quali annualità sono da prendere in considerazione.

RISPOSTA

Annualità 2020-2021-2022

DOMANDA

1.CAPITOLATO: ART. 6 Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l'Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. Alla luce di tale premessa si chiede se Codesta Stazione appaltante intenda comunque porre in capo all'Apl la richiesta ai lavoratori somministrati dei casellari giudiziari/carichi pendenti o autocertificazioni. In caso affermativo si chiede di specificare e di indicare il riferimento normativo che legittima l'APL a richiedere la documentazione de qua ai candidati/lavoratori somministrati e di specificare altresì le fattispecie penali che rilevano nel presente affidamento.

2.ART. 13 Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli

obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.

ART. 17 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

ART. 21 Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l'ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l'APL non ha accesso ai dati di cui l'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede di uniformare la prescrizione di gara alla normativa sopra delineata

RISPOSTA

- 1. L'agenzia aggiudicataria dovrà assicurare che il personale amministrativo abbia i requisiti per l'accesso al pubblico impiego secondo la normativa vigente.**
- 2. Si conferma.**
- 3. In caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto il lavoratore somministrato non potrà più rendere la sua prestazione in favore dell'Ente;**
- 4. Si conferma che l'Agenzia per il Lavoro e l'ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse.**

DOMANDA

In relazione al riscontro fornito alla richiesta di chiarimento relativa alla necessità di allegare nella busta tecnica una tabella costo orario, con il quale codesta spettabile stazione appaltante ha chiarito che La tabella costo orario deve fare riferimento alle voci retributive del CCNL. La Tabella va inserita nella Busta telematica tecnica? al fine di non incorrere in vizi nella presentazione della documentazione, si chiede gentilmente di voler chiarire come detto riscontro si concili con il principio generale del divieto di commistione tra elementi dell'offerta tecnica ed elementi dell'offerta economica.

RISPOSTA

La Tabella costo orario va inserita nella Busta telematica tecnica in quanto la stessa non contiene elementi riguardante l'offerta economica.

DOMANDA

Al fine di effettuare un'analisi economica accurata, si chiede di specificare se rimborsi spese, indennità di missione e buoni pasto siano fatturabili separatamente.

RISPOSTA

I rimborsi spese, indennità di missione e buoni pasto sono fatturabili separatamente solamente se preventivamente autorizzati.

DOMANDA

Spett.le Comune di Sciacca, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. In merito alla richiesta di allegare in busta tecnica la tabella costo orario, la quale secondo risposta ai chiarimenti posti, deve fare riferimento alle voci retributive del CCNL, si chiede conferma che il CCNL, e quindi il costo da esplicitare, sia quello relativo ai lavoratori da voi richiesti in somministrazione (CCNL Funzioni Locali, Area Funzionari);
2. In merito al requisito di capacità tecnica e professionale punto a), si chiede conferma che gli anni da prendere come riferimento per l'indicazione dei servizi analoghi siano il 2021/2022/2023;
3. In merito alla Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ? criterio 1.1, si chiede conferma che con enti pubblici possano considerarsi anche le società in house/partecipate.

RISPOSTA

1. **Si conferma.**
2. **Annualità dei servizi analoghi sono il 2020/2021/2022**
3. **Si conferma**

DOMANDA

In merito alla Relazione Tecnica riguardante il possesso di ulteriori certificazioni oltre la ISO 9001:2008 si richiede che, trattandosi di certificazioni del tutto volontarie e non obbligatorie per l'Agenzia per il Lavoro, al fine di garantire la parità di trattamento, si chiede di poter presentare una documentazione alternativa.

RISPOSTA

La certificazione di qualità deve essere conforme alle norme europee UNI ISO 9001 per le attività oggetto dell'appalto.